



**ATTO N. 1461/BIS**

---

**Relazione della I Commissione consiliare permanente**  
**AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore di maggioranza Consigliere Renato Locchi*  
*Relatori di minoranza Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e*  
*Olivier Bruno Dottorini*  
*Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 6, del Regolamento interno*  
*Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno*

SUL

**D**ISEGNO DI LEGGE

**“Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010,  
n. 4 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle  
Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto  
di petizione e consultazione))”**

---

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 3/3/2014

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 3/3/2014



## COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 3 marzo u.s. ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 1461 ed ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo che si propone.

La Commissione ha altresì incaricato di riferire oralmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 6 del Regolamento interno, per la maggioranza al Consigliere Renato Locchi e per la minoranza ai Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Olivier Bruno Dottorini.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori consiliari, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 111 del 17 febbraio 2014, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 4 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 20 febbraio 2014 e trasmesso, in pari data, per competenza in sede redigente alla I Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1461);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere del Comitato per la Legislazione espresso ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal relatore Consigliere Renato Locchi e per la minoranza dai relatori Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 1461/BIS);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa;

*con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale*



*sull'intera legge che ha registrato ..... voti favorevoli, ..... voti contrari e ..... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 4 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modificazione dell'articolo 46 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)	Art. 1 (Modificazione dell'articolo 46 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)
1. Al comma 1 dell'articolo 46, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione), le parole: "tra il 15 aprile e il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum".	1.  <i>idem</i>
Art. 2 (Modificazione dell'articolo 47 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)	Art. 2 (Modificazione dell'articolo 47 della l.r. 14/2010)
1. L'articolo 47 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 è sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II. 2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum	1. L'articolo 47 della l.r. 14/2010 è sostituito dal seguente:  <b>"Art. 47 (Rinvio)</b> 1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.



<p>consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.”.</p>	<p>2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.”.</p>
	<p><b>Art. 3</b> <b>(Modificazione dell'articolo 48 della l.r. 14/2010)</b></p>
	<p><b>1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 14/2010, le parole: “la risposta affermativa raggiunge la maggioranza degli aventi diritto” sono sostituite dalle seguenti: “la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi”.</b></p>
<p><b>Art. 3</b> <b>(Decorrenza dell'efficacia)</b></p>	<p><b>Art. 4</b> <b>(Decorrenza dell'efficacia)</b></p>
<p>1. Gli articoli 46 e 47 della <del>legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14</del>, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano anche ai referendum consultivi di cui alla sezione IV del Capo III della <del>legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14</del>, avviati, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>1. Gli articoli 46, 47 e <b>48</b> della <b>l.r. 14/2010</b>, come modificati dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, si applicano anche ai referendum consultivi di cui alla sezione IV del Capo III della <b>l.r. 14/2010</b>, avviati, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>